

**Comune di Gualdo Tadino
Provincia di Perugia**

CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO DI UN IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE, DENOMINATO “.....”, SITUATO IN, (IDENTIFICATO AL CATASTO FABBRICATI DEL COMUNE DI AL FOGLIO ..., MAPPALE)

L'anno ____ il giorno ____ del mese di ____ (____), in Gualdo Tadino, nella Residenza Municipale – avanti a me Segretario Generale, sono personalmente comparsi i Sigg..

Il COMUNE DI GUALDO TADINO con sede in Piazza Martiri della Libertà n. 4, c.f. 00467070546, rappresentato in questo atto dal Dott. Geol. Marco Tini, nato a Gualdo Tadino (Pg) il 25.11.1971 c.f. TNI MRC 71S25 E230W, nella sua qualità di Responsabile del Settore Tecnico ai sensi dell'art.109, comma 2°, del D. L.gvo n° 267 del 18.08.2000 di seguito indicato anche “Comodante”;

E

Concessionario, nato a il .../.../..... domiciliato a in via/piazza....., (C.F.:..... e P.IVA:) di seguito indicato come “Concessionario”.

i quali si trovano nelle condizioni prescritte dalla vigente legge notarile e rinunciano, d'accordo fra loro e con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni. Detti comparenti, dell'identità personale dei quali io Segretario Generale mi sono accertato, mi fanno richiesta di ricevere il presente atto al quale

PREMETTONO CHE

- che il Comune di Gualdo Tadino è proprietario dell'immobile denominato, situato in via (censito al Catasto Fabbricati del Comune di al Foglio ... particella sub.);
- con determinazione n. del .../.../..... si approvavano gli atti di gara relativi alla gestione della concessione in oggetto indicata e si individuavano le fasi procedurali propedeutiche e successive alla sottoscrizione del presente contratto;
- che con atto di aggiudicazione definitiva n. del .../.../..... il Comune di ha concesso in uso a l'immobile di cui alla allegata planimetria (all. A);

TUTTO CIÒ PREMESSO

fra le parti come sopra costituite previa ratifica e conferma della narrativa che precede e degli atti in essa richiamati, che dichiarano parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati, si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1) Oggetto

1. Il Comune concede in uso a, che accetta, l'immobile denominato, situato in Via n. (censito al Catasto Fabbricati del Comune di al Foglio ... particella sub.) individuato nell'allegata planimetria (**all. A**) affinché lo usi, lo custodisca e lo conservi con la diligenza del buon padre di famiglia (ex art. 1803 e 1804 c.c.) per adibirlo a

-, in conformità a quanto risulta dalla relazione presentato in sede di gara (**all. B**).
2. L'area ha la seguente destinazione urbanistica:
 3. Il Concessionario espressamente accetta l'immobile nello stato in cui si trova senza poter avanzare eccezione alcuna in ordine allo stato di conservazione e a vizi, difetti o vincoli palesi ed occulti.

Art. 2) Utilizzo dell'immobile da parte del Concessionario

1. L'immobile viene concesso esclusivamente per gli usi indicati nell'offerta presentata in sede di gara e nel rispetto di quanto previsto dal bando di gara e dagli atti da esso richiamati.
2. Il Concessionario si impegna espressamente ad esercitare le attività presentate nell'offerta espressa in sede di gara.
3. Il Concessionario dovrà essere sempre munito delle prescritte licenze di esercizio, autorizzazioni, nulla osta, pareri degli enti preposti e di qualsiasi altra eventuale autorizzazione necessaria in relazione all'uso ed alla gestione del predetto immobile.
4. Il Concessionario si impegna ad assicurare l'uso funzionale alla collettività dell'immobile concesso, in conformità alle normative tecniche, urbanistiche ed edilizie vigenti ed adottate e secondo le proposte e modalità indicate in sede di offerta
5. Il Concessionario si impegna a gestire l'immobile oggetto di concessione in coerenza con l'offerta presentata in sede di gara
6. Il Concessionario si impegna a comunicare preventivamente al Comune di Gualdo Tadino – Ufficio Patrimonio, ai fini della relativa autorizzazione, ogni modifica non sostanziale rispetto alle attività indicate nell'Offerta presentata in sede di gara.
7. Qualunque violazione a quanto prescritto dai commi precedenti comporterà la risoluzione di diritto del contratto, salvo il diritto ai maggiori danni subiti. In tale caso l'immobile dovrà essere riconsegnato entro 15 giorni dalla richiesta del Comune, libero da persone e cose, nello stato in cui si trova, mediante verbale di consegna, (salva l'eventuale rimozione degli arredi, attrezzature di proprietà del Concessionario) senza che il Comune sia tenuto a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo

Art. 3) Durata della concessione

1. La Concessione decorre dalla data di sottoscrizione del presente contratto ed avrà durata di anni 6 (sei) a decorrere dalla sottoscrizione del presente contratto, allo scadere dei quali scadrà il diritto del Concessionario, senza necessità di preventiva disdetta del concedente.
2. La concessione potrà essere rinnovata per una sola volta alla scadenza per ulteriori 6 (sei) anni su richiesta fatta dal Concessionario almeno sei mesi prima della scadenza naturale della concessione ed esclusivamente con atto espresso del Concedente, essendo escluso il tacito rinnovo.
3. Nessun compenso, indennizzo o rimborso verrà riconosciuto dal Concedente al Concessionario, per nessuna ragione e ad alcun titolo, in caso di mancato rinnovo della concessione alla scadenza (neanche a titolo di avviamento).
4. È consentito al Concessionario la facoltà di recedere dal presente contratto per gravi motivi con lettera raccomandata o PEC con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi.
5. Al termine della Concessione, il Concessionario cessante, ove richiesto, è tenuto a garantire la prosecuzione delle attività per il tempo strettamente necessario all'individuazione del nuovo contraente.

Art. 4) Canone di concessione

1. Il canone di concessione è stabilito in €/anno(euro);

2. Il canone verrà aggiornato annualmente, a partire dalla seconda annualità, nella misura del 100% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'annualità precedente.
3. Il canone deve essere corrisposto in 2 rate anticipate di pari importo, con scadenze al 31 gennaio e 30 giugno ogni anno. Soltanto per la prima annualità la prima rata del canone dovrà essere corrisposta entro la sottoscrizione della presente Concessione.
4. L'aggiornamento del canone diverrà operante senza necessità che il Concedente ne faccia formale richiesta.
5. In caso di ritardo nel pagamento del canone, trascorsi 30 (trenta) giorni di tolleranza, il Concedente avrà diritto agli interessi legali di mora, calcolati dalla scadenza della rata fino alla data di effettivo pagamento.
6. Il mancato pagamento di 3 rate anche non consecutive costituisce motivo di risoluzione del contratto e dà luogo alla automatica messa in mora del Concessionario anche agli effetti del pagamento degli interessi legali, con riferimento al periodo di ritardo, senza necessità di diffida, salva ed impregiudicata la richiesta di maggiori danni.
7. Fino alla data di riconsegna dell'immobile il Concessionario sarà tenuto a corrispondere il canone di concessione, nonché al risarcimento del danno qualora la detenzione dell'immobile si protragga oltre il termine di riconsegna

Art. 5) Riconsegna dell'immobile

1. L'immobile dovrà essere restituito al Concedente al termine della Concessione nel medesimo stato in cui è stato consegnato, salvo il deterioramento o il consumo risultanti dall'uso delle cose in conformità al contratto.
2. Le opere complementari/preliminari, di adeguamento dell'immobile necessari all'esercizio dell'attività proposta e realizzate dal Concessionario prima della sottoscrizione della presente concessione sono acquisiti in proprietà dall'Ente, senza che il Concessionario abbia nulla a pretendere.
3. Salvo diverso accordo tra le parti, le attrezzature, i mobili, gli arredi, i materiali e quant'altro presente all'interno dell'immobile dovranno essere sgomberati a cura e spese del Concessionario che dovrà restituire l'immobile perfettamente conservato con tutti gli interventi di ristrutturazione e con tutte le migliorie apportate senza alcun onere per il Comune entro comunque giorni dalla conclusione del contratto di concessione.
4. 3 (tre) mesi prima del termine della Concessione sarà effettuata, in contraddittorio tra le Parti, una verifica completa dello stato dei luoghi e delle componenti edili e impiantistiche dei fabbricati dell'immobile e facenti parte della presente concessione, le cui risultanze saranno riportate in un verbale, redatto a cura del Concessionario in contraddittorio con il Concedente, al fine di consentire la constatazione dello stato dei luoghi e di manutenzione dei beni.
5. Qualora in tale sede venga constatato uno stato dei luoghi e delle opere non ottimale e tale da comportare necessariamente interventi del Concedente al momento della restituzione dell'immobile, il Concessionario è tenuto all'esecuzione degli interventi conseguenti entro la scadenza della Concessione.
6. In difetto, il Concedente potrà escutere la garanzia di cui ai successivi articoli.
7. Alla scadenza della Concessione verrà redatto il verbale di riconsegna che dovrà essere sottoscritto dal concedente e dal Concessionario e che dovrà dare atto del verbale redatto i sei mesi precedenti e delle azioni eventualmente intraprese. A partire da quel momento, il Concedente riacquisterà la detenzione dell'immobile con ogni responsabilità di custodia ad essa relativa.

Art. 6) Obblighi del Concessionario

1. Il Concessionario deve avviare l'attività prevista all'art. 1 nel rispetto di quanto previsto dal bando, dagli atti di gara e dall'offerta entro 180 (centoottanta) giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
2. Il Concessionario si obbliga con la sottoscrizione del presente contratto ad ottenere, a proprio integrale ed esclusivo onere e rischio, ogni autorizzazione, permesso, licenza e/o nulla osta occorrenti per l'esercizio delle attività proposte restando in ogni caso vietata al Concessionario la possibilità di iniziare le attività all'interno dell'immobile se non dopo aver conseguito tutte le predette approvazioni e autorizzazioni e comunque dopo aver adempiuto a quanto prescritto ex lege;
3. Il Concessionario si obbliga, altresì, per sé e per i suoi aventi causa, a rispettare tutte le disposizioni di legge e le disposizioni che l'Amministrazione dovesse impartire riguardanti le attività regolate dalla presente Concessione, assumendo a proprio carico gli oneri relativi e rispettando le normative in materia di assunzione del personale.
4. Il Concessionario deve garantire l'apertura delle attività proposte per l'intero anno solare, con possibilità di chiusura per non oltre giorni annuali. Potrà essere concessa la chiusura di ulteriori giorni (per un totale di non oltre giorni annuali di chiusura) su richiesta motivata. Sono fatti salvi casi eccezionali o di oggettivo impedimento che saranno in ogni caso concordati con l'Amministrazione Comunale.
5. Le spese relative alla gestione dell'immobile ed alla conduzione dell'attività (quali a solo titolo esemplificativo ma non esaustivo: energia elettrica, acqua, riscaldamento, pulizie, imposta di igiene ambientale, telefoniche, linea internet, ADSL, ecc.) sono a carico del Concessionario.
6. Il Concessionario dovrà provvedere all'allacciamento e alla intestazione a proprio nome (o alla volturazione) a propria cura e spese di tutte le utenze facendone richiesta agli Enti interessati e dovrà produrre al Concedente, la documentazione che dimostri l'avvenuta attivazione e intestazione dei contratti.
7. E' fatto assoluto divieto sospendere la fornitura delle utenze senza il preventivo consenso del Comune, in caso contrario il contratto è risolto per inadempimento
8. Sono altresì a carico del Concessionario le spese relative alla sostituzione, riparazione e manutenzione dei contatori/misuratori.
9. Sono inoltre a carico del Concessionario tutti gli accorgimenti e le riparazioni dovuti ad un non corretto utilizzo dell'immobile.
10. Il Concessionario potrà inoltre provvedere a sua cura e spese ad eventuali migliorie e addizioni durante la vigenza della concessione finalizzate ad una ottimale conduzione e gestione dell'attività solo a seguito di specifica e preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale; il Concedente non rimborserà alcuna spesa e non corrisponderà alcun indennizzo.
11. La presente concessione non potrà essere oggetto di cessione o sub-concessione.
12. Le modifiche societarie del Concessionario dovranno essere tempestivamente notificate al concedente.
13. È consentito il subentro nella concessione in caso di cessione dell'attività o dell'azienda, previa comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Settore Tecnico - Ufficio Patrimonio dell'Ente da farsi prima del subentro stesso. In questo caso il Concedente può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto o alla conservazione dell'efficacia della concessione, nei sessanta giorni successivi, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove non risultino sussistere in capo al soggetto subentrante i requisiti richiesti dal bando di gara di cui alla Determina n. del / /, e i requisiti richiesti relativamente alle attività complessive previste in sede di gara.
14. Nulla è dovuto al Concessionario uscente a titolo di avviamento, buonuscita e simili, anche in caso di subentro con contratto in corso di validità.

Art. 7) Manutenzione

1. Il Concessionario è tenuto a mantenere l'immobile in ottimo stato di conservazione e dovrà provvedere con tempestività a tutti i lavori ed opere di manutenzione, a lui spettanti, che si rendessero necessarie in modo da restituirlo alla scadenza in buono stato di efficienza.
2. Le spese per la manutenzione ordinaria sono a carico del Concessionario mentre gli interventi di manutenzione straordinaria sono a carico del Concedente cui provvederà entro un ragionevole lasso di tempo. Agli interventi di manutenzione straordinaria potrà anche provvedere il Concessionario previa comunicazione scritta al concedente e approvazione di quanto di volta in volta necessario da parte dello stesso. Il Concedente rimborserà la spesa sostenuta dietro presentazione di idonea documentazione.
3. Il Concessionario sarà tenuto alla manutenzione straordinaria delle proprie attrezzature e dei propri arredi.
4. Sono a carico del Concessionario le spese straordinarie quando legate a cattiva od omessa manutenzione ordinaria.
5. Sono inoltre a carico del Concessionario tutti gli accorgimenti e le riparazioni dovuti ad un non corretto utilizzo dei locali.

Art. 8) Accertamenti

1. I funzionari dell'Amministrazione Comunale, muniti di tesserino di riconoscimento, potranno accedere in qualsiasi momento, previo avviso anche telefonico al Concessionario, nell'immobile dato in concessione per effettuare verifiche e controlli sulla gestione dell'Attività e sull'esecuzione dei lavori, nonché accertamenti e operazioni nell'interesse dell'Amministrazione Comunale.
2. Le eventuali misure e controlli potranno anche essere effettuati in contraddittorio con il Concessionario.

Art. 9) Revoca e Risoluzione

1. La concessione è sempre revocabile prima della scadenza da parte del concedente per i motivi previsti all'art. 21 quinquies della L. 241/1990, con preavviso di 6 mesi.
2. Il Concedente potrà risolvere la presente Concessione, oltre che nei casi previsti dai precedenti articoli, mediante comunicazione al Concessionario inviata a mezzo PEC, nei seguenti casi:
 - a. frode o grave negligenza da parte del Concessionario nell'esecuzione degli obblighi stabiliti dal presente contratto e nell'adempimento di quanto disposto dal Bando di Gara e nell'Offerta;
 - b. utilizzo dell'immobile per uso diverso da quello previsto nella presente concessione (art. 2);
 - c. mancata apertura dell'attività dichiarata al precedente art. 1 entro i termini stabiliti nel presente contratto (art.6);
 - d. mancato rispetto dell'obbligo di apertura dell'attività proposta in sede di offerta per l'intero anno solare, con possibilità di chiusura di non oltre giorni annuali salvo casi eccezionali o di oggettivo impedimento che saranno in ogni caso concordati con l'Amministrazione Comunale;
 - e. mancato pagamento del canone di concessione, come previsto dall'art.4 del presente atto;
 - f. cessione totale o parziale a terzi della concessione, salvo quanto previsto dai precedenti articoli;
 - g. gravi violazioni delle norme in materia di sicurezza.
3. Nei casi di cui sopra, il Concedente potrà risolvere la Concessione ai sensi dell'art. 1453 codice civile, in base alla seguente procedura:
 - a. il Concedente sarà tenuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 codice civile, ad invitare il Concessionario, a mezzo di diffida scritta con lettera raccomandata, a sanare

l'inadempimento entro il termine di 30 (trenta) giorni; il Concessionario sarà tenuto, entro il predetto termine di 30(trenta) giorni, a porre rimedio all'inadempimento contestato ovvero a dimostrarne l'insussistenza.

- b. trascorso inutilmente tale termine il Contratto sarà risolto di diritto.
4. Qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi di cui al presente Contratto e, in ragione dell'entità dell'inadempimento, non sussistano i presupposti per la risoluzione della Concessione ai sensi del presente articolo, o il Concedente non intenda procedere alla risoluzione della Concessione, si applicherà la seguente procedura:
 - a. il Concedente provvederà ad invitare il Concessionario, a mezzo di diffida scritta con lettera raccomandata, a sanare l'inadempimento entro il termine di 30 (trenta) giorni;
 - b. il Concessionario dovrà presentare le proprie contro-deduzioni ovvero porre rimedio all'inadempimento entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della suddetta contestazione;
 - c. nel caso di mancato accoglimento delle contro-deduzioni del Concessionario ovvero nel caso in cui l'inadempimento persista, il Concedente potrà applicare, in ragione della gravità dell'inadempimento, una penale e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno;
5. Inoltre, il contratto si intenderà risolto di diritto nel caso di fallimento del Concessionario.

Art. 10) Assicurazioni

1. Il Concessionario si impegna a stipulare ed a consegnare prima dell'avvio della attività presso primarie compagnie di assicurazione apposite Polizze Assicurative ai fini di garantire:
 - **Responsabilità Civile verso Terzi (RCT):** per danni arrecati a terzi (tra cui il Comune di Gualdo Tadino) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata e con rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune.
 - **Incendio e rischi accessori per danni arrecati ai locali, strutture ed eventuali altri beni datigli in concessione dal Comune.**
2. La polizza di cui sopra dovrà contenere una clausola di vincolo in favore del Concedente, per tutta la durata della Concessione, del seguente tenore: *"In relazione alla Concessione stipulata in data tra il Comune di Gualdo Tadino e in qualità di Concessionario, la presente polizza è vincolata a tutti gli effetti a favore del Comune di Tadino"*
3. Qualora il Concessionario disponga di polizze stipulate in precedenza, conformi a quanto indicato, potrà ottemperare agli obblighi di cui ai punti 1) 2) e 3) corredando le medesime di appendici integrative che richiamino la validità delle medesime anche per il presente appalto.
4. I rischi non coperti dalle Polizze, nonché gli scoperti e le franchigie, si intendono a carico esclusivo del Concessionario.
5. Il Concessionario all'atto della stipula del presente contratto consegna copia delle polizze unitamente alla quietanza del pagamento del premio.
6. Sarà cura del Concessionario inviare le successive quietanze.

Art. 11) Garanzie

1. Il Concessionario, con la sottoscrizione del presente contratto, è tenuto a prestare a garanzia degli obblighi da esso assunti con la presente Concessione, per l'intera durata di esso, una cauzione costituita in contanti o tramite una fideiussione bancaria od assicurativa, rilasciata da società di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982 n. 348, di importo pari a due volte il canone mensile posto a base di gara.
2. In caso di escussione parziale o totale della stessa da parte del Concedente, il Concessionario dovrà reintegrare la garanzia costituita ai sensi del comma 1.

3. Qualora la garanzia perda efficacia o venga meno la solvibilità del soggetto garante, il Concessionario è tenuto, entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta del Concedente, a sostituirla con altra garanzia conforme ai requisiti previsti dal presente articolo.
4. Alla scadenza contrattuale, detta fideiussione bancaria o assicurativa verrà svincolata e la cauzione in contanti verrà restituita, solo a seguito di verifica dell'integrale adempimento degli obblighi assunti dal Concessionario, salvo il diritto del Concedente di compensare detto importo con eventuali importi dovuti dal Concessionario a titolo di canoni o spese o altri oneri derivanti dalla concessione non adempiuti dal Concessionario stesso.
5. In tutte le ipotesi di decadenza previste nel contratto e nei casi di gravi e/o ripetute inadempienze contrattuali da parte del Concessionario, di danni riscontrati nell'immobile ed ogni eventuale credito, il Comune di Gualdo Tadino resta fin d'ora autorizzato a trattenere dalla garanzia l'ammontare del dovuto dalla cauzione senza pregiudizio di ogni ulteriore azione o diritto spettante.

Art. 12) Codice di comportamento

Il Concessionario e i propri dipendenti/collaboratori sono tenuti all'osservanza del codice di comportamento nazionale e del Codice del Comune di Gualdo Tadino, quest'ultimo parte integrante e sostanziale del presente contratto, pur non essendo ad esso materialmente allegato.

La violazione dei suddetti codici è causa di risoluzione del presente contratto.

Art. 13) Spese Contrattuali

Tutte le spese inerenti il presente atto per bolli, registrazione ed eventuali altre imposte o tasse di qualsiasi genere sono a carico del Concessionario, senza diritto di rivalsa alcuna verso il Comune di Gualdo Tadino.

Art. 14) Registrazione

Si chiede la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate a tassa fissa.

Art. 15) Disposizioni finali

1. Qualsiasi modifica alla presente concessione sarà valida solo se risultante da atto debitamente sottoscritto.
2. Per ogni effetto del presente contratto il Concessionario elegge espressamente domicilio presso la propria sede legale e si impegna a comunicare al Concedente ogni variazione dello stesso domicilio che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione del presente contratto.
3. Per le eventuali controversie derivanti dal presente atto è competente in via esclusiva il Foro di Perugia. È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 16) Elezione domicilio

1. Per tutte le comunicazioni relative al rapporto posto in essere con il presente contratto le parti eleggono domicilio:

Il Comune di Gualdo Tadino presso la sede Municipale in Piazza Martiri della Libertà, n. 4 e alla seguente P.E.C. gualdotadino@lettereificate.it;

Il Concessionario alla seguente P.E.C.

Art. 17) Trattamento dei dati personali

Il Comune di Gualdo Tadino dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto, potrà trattare i dati personali del Comodatario sia in forma cartacea che elettronica, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.
In qualsiasi momento il Comodatario potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Gualdo Tadino, con sede in Piazza Martiri della Libertà, 4 contattabile alla e-mail ced@tadino.it.

Il Responsabile della Protezione Dati è stato nominato con Decreto del Sindaco n.2 del 10 febbraio 2021 ed è contattabile alla e-mail ced@tadino.it.

Il Responsabile del Trattamento Dati è il Responsabile del Settore Tecnico, Dott. Marco Tini.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla sezione Privacy del sito web istituzionale dell'Ente alla pagina <https://comune.tadino.it/privacy/>.

Nell'espletamento della propria attività il Comodatario è tenuto al rispetto della vigente normativa in materia di Privacy (Regolamento EU 2016/679).

Al presente contratto è allegato come parte integrale e sostanziale:

A) Planimetria;

B) Offerta progettuale presentata in sede di gara;

Consta di _____ intere pagine e quanto contenuto nella presente, più l'allegata planimetria.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Comune di Gualdo Tadino _____

L'Associazione _____

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti dichiarano di accettare specificamente tutte le clausole e in particolare quelle contenute negli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 e 16 del presente contratto.

Il Comune di Gualdo Tadino _____

L'Associazione _____